

COMUNE DI ERBA
Provincia di Como

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 30.11.1998
(O.R.C. atto n. 561 del 14.12.1998)

modificato ed integrato:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.03.2001;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 09.02.2004;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2006;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 30/11/2006;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2007;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/03/2008;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/03/2009;

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento
ART. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
ART. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base
imponibile

TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 4 - Abitazione principale
ART. 5 - Riduzioni d'imposta
ART. 6 - Esenzioni

TITOLO III – VERSAMENTI DICHIARAZIONI E RIMBORSI

ART. 7 – Versamenti - Dichiarazioni
ART. 8 - Differimento dei termini per i versamenti
ART. 9 - Rateizzazione versamenti
ART.10 - Rimborsi
ART.11 - Rimborso per dichiarata inedificabilita' di aree
ART.12 - Contenzioso

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - fondo finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi
art. 14 - norme di rinvio
art. 15 - entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Erba, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.504/92 sono così definiti:
 - fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - terreni agricoli: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.
 - aree fabbricabili: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile su utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottata dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Sono considerati terreni agricoli le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsti dall'art.11 della Legge 9.01.1963, n. 9 con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti che esercitano la stessa attività agricola del soggetto passivo e anagraficamente convivono con il medesimo e risultano inseriti nella dichiarazione unica dei redditi del soggetto passivo.

L'agevolazione di cui al presente comma deve essere richiesta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni, dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune e debitamente accompagnato da copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

ART. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i "valori venali di riferimento" delle aree fabbricabili, non procedendo ad accertamenti, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Non si procede a rimborsi, qualora il contribuente abbia dichiarato un valore superiore a quello risultante dall'applicazione del valore predeterminato, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, così come stabilito dal comma 5, dell'art. 5 del d. Lgs. 504/92 e successive modificazioni.

2. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1.06.1939 n.1089 e successive modificazioni, la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale rivalutata, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni (categoria catastale "A") della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, anche nel caso in cui il fabbricato e' classificato nelle categorie A/10 (uffici), C/1 (negozi) oppure nel gruppo D.

Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18.

Qualora l'immobile di interesse storico ed artistico, classificato nel gruppo catastale "D" ed interamente posseduto da un'impresa, sia sfornito di rendita, la base imponibile e' determinata sulla base delle scritture contabili.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 4

Abitazione principale

1. Si intende per abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta dal contribuente, persona fisica, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale che vi dimora abitualmente con i suoi familiari, stabilendovi, salvo prova contraria, la propria residenza anagrafica.
2. Sono, inoltre, equiparate all'abitazione principale le seguenti unita' immobiliari:
 - a) l'unita' adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
 - b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - c) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
 - d) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai suoi familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza e che non sia possessore, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, di alcun immobile, cosı' come definito dall'articolo 2 - comma 1 del presente regolamento;
 - e) abitazione posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per le fattispecie di cui ai punti c), d) ed e) del presente comma, il soggetto interessato, per poter fruire delle agevolazioni di cui al successivo comma 3, deve attestare la sussistenza delle condizioni sopra richieste mediante presentazione all'Ufficio Tributi di apposita dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui dette condizioni si sono verificate.

3. Per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui al precedente comma 2 sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - a) aliquota ridotta nella misura prevista per l'abitazione principale, cosı' come definita dal comma 1 del presente articolo, per le unita' di cui ai punti a), b), d) ed e);
 - b) aliquota ridotta deliberata anche in misura diversa rispetto a quella di cui al precedente punto a) per le unita' immobiliari di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo;
 - c) detrazione di imposta, stabilita dall'art. 8- comma 2 del d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni, per le abitazioni di cui ai punti a), b), d), e);
 - d) detrazione di imposta, prevista dal comma 2-bis del sopra richiamato articolo 8, per le abitazioni di cui ai punti a), b);

Gli importi delle detrazioni si applicano sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae l'equiparazione ad abitazione principale se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

4. Il Consiglio Comunale ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità e nei termini stabiliti per legge. In alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta.
Dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico -sociale individuate con la medesima deliberazione.
Le agevolazioni di cui al presente comma sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
5. Ai fini delle agevolazioni previste per l'abitazione principale sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.
Si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto (appartenenti alla categoria catastale C/6), la soffitta, la cantina (appartenenti alla categoria catastale C/2), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri 500.
L'assimilazione opera a condizione che ci sia coincidenza tra la titolarità dell'abitazione e quella della pertinenza e che quest'ultima sia utilizzata dal titolare stesso.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Resta, altresì, fermo che le detrazioni – previste dall'art. 8 del d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni- spettano soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto l'agevolazione di cui sopra nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle unità immobiliari considerate come pertinenze dell'abitazione principale, nonché di quelle equiparate all'abitazione principale indicate nelle lett. a) –b) del precedente comma 2.

Alle pertinenze delle abitazioni indicate nelle lettere d) - e) del precedente comma 2, si applica l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale e l'eventuale importo della detrazione di cui al punto c) del precedente comma 3, che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione stessa

Per le pertinenze delle abitazioni locate, di cui alla lett. C) del precedente comma 2, e di quelle di cui al comma 4 del successivo art. 5 si applica l'aliquota agevolata prevista per le medesime abitazioni.

Art. 5 Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure d'accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1, lett.c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti, fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- b) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

La riduzione di cui al comma 1 si applica:

a) Nel caso di dichiarazione sostitutiva, dalla data di presentazione al comune della dichiarazione stessa.

b) Nel caso di perizia dell'ufficio tecnico comunale, dalla data di richiesta della perizia stessa;

Il contribuente è tenuto a comunicare al comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od inabitabilità entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

Dall'inizio dei suddetti lavori, fino all'ultimazione degli stessi, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato – reso nuovamente agibile od abitabile - è comunque utilizzato, l'imposta è dovuta sulla base del valore venale dell'area su cui insiste il fabbricato.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi dei precedenti commi, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

2. Con deliberazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, può essere stabilita, l'aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e

l'alienazione di immobili: in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Al fine di usufruire dell'aliquota di cui al presente comma, l'interessato deve presentare apposita autocertificazione all'ufficio tributi, con allegata copia della comunicazione di fine lavori, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la suddetta condizione.

3. Il Consiglio Comunale può, altresì, stabilire l'aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguono i seguenti interventi:

- a) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
- b) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
- c) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
- d) interventi volti all'utilizzazione di sottotetti.

L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Al fine di usufruire dell'aliquota di cui al presente comma, l'interessato deve presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la suddetta condizione, con allegata copia della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (dia), nella quale vengano dichiarati i lavori da effettuare.

4. Il Consiglio Comunale può prevedere un'aliquota agevolata a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi, sottoscritti, nell'ambito della Provincia di Como, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, in attuazione della Legge 9.12.1998 n. 431.

Al fine di usufruire dell'aliquota di cui al presente comma, l'Interessato deve presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, con allegata copia del contratto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato sottoscritto il contratto medesimo.

La presente aliquota agevolata è applicata dalla data di stipula del contratto di cui sopra fino alla sua scadenza.

5. L'imposta è ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 1- comma 86 della l. 549/95, a favore degli immobili destinati ad esercizi commerciali e artigianali (categorie catastali C/1 – C/2 – C/3- D/1 – D/8) situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Al fine di usufruire della riduzione di cui al presente comma, l'interessato deve presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la suddetta condizione.

ART. 6 Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs 30/12/92 n.504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,

siano posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III

VERSAMENTI – DICHIARAZIONI E RIMBORSI

Art. 7

Versamenti - Dichiarazioni

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i) del D.Legs. n. 446/97, i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, effettuati da un contitolare per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti, alle seguenti condizioni:
 - che l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento;
 - che, entro 30 giorni dall'avvenuto versamento, venga presentata all'Ufficio Tributi comunale una comunicazione indicante gli immobili cui i pagamenti si riferiscono, nonché i nominativi degli altri contitolari.

2. L'imposta comunale sugli immobili per l'anno di competenza può essere corrisposta sia effettuando il versamento sul conto corrente postale n. 76273390 intestato alla Società CRESET Spa o direttamente presso tutti gli sportelli bancari, sia mediante l'utilizzo del modello F24.

Il Comune autorizza il contribuente a compensare le somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili con eventuali crediti derivanti nei confronti del comune stesso, dopo aver accertato, a seguito della presentazione da parte dell'interessato di apposita richiesta, che lo stesso abbia effettivamente diritto ad un rimborso e quantificato l'importo eventualmente da restituire.

3. L'imposta può essere, previa deliberazione del Consiglio Comunale, gestita direttamente in economia dal Comune, mediante versamento:
 1. Sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
 2. Presso gli sportello della tesoreria comunale;
 3. Tramite il sistema bancario;
 4. On – line;
 5. Tramite il modello F24

4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Il versamento dell'imposta comunale sugli immobili non deve essere eseguito se l'imposta totale annua dovuta dal singolo contribuente è inferiore o pari a € 2,50. se l'importo da versare supera il limite minimo, il versamento deve essere effettuato per l'intero importo dovuto.

6. Il soggetto passivo e' tenuto alla presentazione di specifica dichiarazione, da compilare su apposito modello che sarà disponibile presso l'ufficio tributi ovvero sul sito del comune, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti (es. contratto di locazione finanziaria, concessione su aree demaniali, assegnazione di alloggio a socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, assegnazione di abitazione a coniuge superstite, ecc..) *o fatti* (es. variazione valore venale di un'area fabbricabile, variazione valore contabile di un fabbricato categoria catastale "D", ecc.) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del Decreto Legislativo 463 del 18/12/1997. La dichiarazione di cui al presente

comma deve essere presentata entro il termine previsto dell'art. 10 – comma 4 del D.Lgs. 504/1992 e succ. modificazioni.

Art. 8

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con provvedimento motivato del Sindaco i termini ordinari di versamento dell'imposta sono differiti di 60 giorni per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - gravi calamità naturali;
 - particolari situazioni di disagio economico.
2. I contribuenti che intendono beneficiare della proroga di cui al precedente comma 1 hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio Tributi, entro il termine ordinario per effettuare il versamento, autocertificazione attestante di aver subito danni rilevanti o di trovarsi in grave situazione di disagio economico.

Art. 9

Rateizzazione versamenti

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o) del D.Lgs. 446/97 (e dell'articolo 24 del D.Lgs.472/97) il Funzionario Responsabile, nel caso di gravi situazioni di disagio economico, può consentire, con proprio provvedimento motivato e su apposita istanza, il pagamento rateale fino ad un massimo di 12 rate mensili dell'importo dovuto a titolo di accertamento. Le singole rate non potranno essere, comunque, di importo inferiore a € 25,00=.
2. Gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi comunale l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.
3. La rateizzazione può essere richiesta quando l'importo dell'atto di accertamento è pari o superiore a € 50.
Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a euro 20.000,00=, il riconoscimento di questo beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia - mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza dal beneficio stesso, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.
La somma dovuta e' ripartita in rate d'importo uguale tra loro.
Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 40 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa vigente.
4. In caso di mancato versamento, di due rate consecutive, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio del pagamento rateale;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi, stabiliti dalla legge, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata;
Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.
 - c) In caso di mancato pagamento di una sola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva.

ART. 10
Rimborsi

1. In caso di rimborso si applicano le disposizioni previste dall'art.1 – comma 164 della Legge 27/12/2006 n. 296.
2. In caso di rimborso al contribuente spettano, sulle somme da restituire, gli interessi pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento .
3. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili se l'importo da restituire è inferiore o pari a € 2,50

ART. 11
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n.446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta

Il rimborso compete per le tre annualità precedenti a quelle in cui sulle aree stesse è stato posto inedificabilità.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiamo ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve rispettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dall'art.1 – comma 164 della Legge 27/12/2006 n. 296.

Art. 12
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, IL TITOLO ESECUTIVO può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

art. 13

fondo finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 57 della legge 23.12.1996 n. 662 e dell'articolo 59, primo comma, lett. p) del D.lgs. 446/1997, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio Tributi comunale, da attuare mediante il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio stesso e con l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto al medesimo ed a coloro che con lo stesso collaborano per la realizzazione del programma o progetto, di cui al successivo comma 2).
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale del gettito relativo all'imposta comunale sugli immobili riscosso nell'esercizio precedente (con esclusione delle sanzioni e degli interessi), determinata dalla Giunta comunale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, con apposita deliberazione, nella quale dovrà essere stabilito un limite massimo del fondo stesso. Il fondo così definito sarà destinato, ogni anno, al finanziamento di un progetto finalizzato a combattere l'evasione ed elusione dell'ICI, attraverso il collegamento con diverse banche dati (*es.: il SIT, l'archivio catasto, l'anagrafe della popolazione, ecc.*).
3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui al precedente comma 2, ripartisce il fondo di cui al comma 1, in base alla proposta del Dirigente competente, prendendo atto del progetto/programma da realizzare nell'anno di competenza ed individuando il personale che partecipa alla realizzazione dello stesso.
4. Il dirigente competente assegna il compenso incentivante al personale addetto all'ufficio tributi ed, eventualmente, a coloro che con lo stesso hanno collaborato, in corrispondenza della realizzazione del progetto/programma di cui al precedente comma 3.

Art. 14

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 31.12.1992 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabili al tributo.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 1999.
2. Le modifiche, approvate con deliberazione C.C. n. 42 del 29.03.2001 entrano in vigore dal 01/01/2001.
3. Le modifiche, approvate con deliberazione C.C. n. 06 del 09.02.2004 entrano in vigore dal 01/01/2004.
4. Le modifiche, approvate con deliberazione c.c. n. 28 del 31/03/2006 entrano in vigore dal 01/01/2006;

5. Le modifiche, approvate con deliberazione c.c. n. 117 del 30/11/2006 e n. 14 del 31/01/2007 entrano in vigore dal 01/01/2007.
6. Le modifiche, approvate con deliberazione c.c. n. 12 del 11/03/2008 entrano in vigore dal 01/01/2008.
7. Le modifiche, approvate con deliberazione c.c. n. 17 del 09/03/2009 entrano in vigore dal 01/01/2009.

Art. 16
Riferimenti normativi

1. Tutte le disposizioni di legge citate nei precedenti articoli sono riportate nell'allegato 1